

LA SUCCESSIONE DI STATI

Quando si ha successione di stati, non esiste una norma generale che prevede la sostituzione automatica nell'insieme dei diritti e degli obblighi dello stato predecessore in capo allo stato successore di fatto.

Il principio della mobilità delle frontiere prevede che quando una porzione del territorio di uno stato diviene parte del territorio di un altro stato, i trattati che vincolano il primo stato cessano di valere per la porzione del territorio su cui questo non esercita più la sua sovranità, e invece valgono anche per essa i trattati di cui è parte il secondo stato.

La prassi dei nuovi stati indipendenti, in tema di successione dei trattati, prevede diversi *modus operandi*, tra i quali:

- teoria della *tabula rasa* con la quale il nuovo stato non si ritiene giuridicamente vincolato da trattati e accordi che il suo governo non aveva sottoscritto;
- accordi di devoluzione che consistono in accordi tra il nuovo stato e il suo predecessore, sulla base dei quali il primo si assume diritti e obblighi pattizi che spettavano al secondo;
- dichiarazioni unilaterali con le quali i nuovi stati si concedono un periodo riflessivo nel corso del quale si riservano di precisare l'atteggiamento che intendono assumere riguardo ai trattati.

Secondo l'art.24 della Convenzione di Vienna del 1978 un trattato bilaterale è considerato in vigore tra un nuovo stato e l'altro:

- 1- se essi hanno espressamente convenuto in tal senso;
- 2- se, a causa del loro comportamento, si può considerare che tra di loro abbiano convenuto in tal senso.

Per i trattati multilaterali invece è prevista dall'art 23 della convenzione di Vienna la non retroattività dell'adesione dei nuovi stati e la retroattività delle dichiarazioni di successione degli stati.

Per quanto riguarda la successione degli stati in materie diverse dai trattati vediamo che i beni pubblici sia mobili (macchine polizia, archivi di stato etc..legati ad attività relative al territorio al quale si riferisce la successione) che immobili passano in proprietà del nuovo stato; i debiti pubblici si trasmettono allo stato successore ad eccezione nel caso in cui questo sia di nuova indipendenza.